

LEVA MILITARE

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ - REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

OBBLIGO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA CLASSE 2006

Il Sindaco

Visti gli artt. 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 e 1938 del "Codice dell'ordinamento militare" approvato con Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

rende noto:

che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva, relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell'anno 2023, secondo il seguente calendario:

- entro il **me**se di **GENNAIO**, il Sindaco compilerà la lista provvisoria di leva, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri di stato civile, nonché di altri documenti o informazioni ai sensi dell'art. 1935 del D.Lgs. 66/2010;
- dal 1° al 15 **FEBBRAIO** verrà pubblicato l'elenco dei giovani iscritti;
- nel corso dei mesi di **FEBBRAIO** e di **MARZO** la lista verrà aggiornata (lista definitiva), con eventuali nuove iscrizioni, cancellazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie, per l'invio definitivo al competente organo militare entro il **10 APRILE** (artt. 1936 e 1937 del citato D.Lgs).
- **Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri** che, con l'arruolamento nell'Esercito (od in altro modo previsto dalla Legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91), possono divenire tali, **che nel corso del corrente anno compiono il diciassettesimo anno di età e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune** ai sensi dell'articolo 1932 del suddetto decreto legislativo n. 66/2010, **sono obbligati a domandare entro trenta giorni da oggi, la loro iscrizione nelle liste di leva ed a fornire chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti.**
Allo **stesso obbligo** sono anche sottoposti, i **residenti** in questo Comune **che non possiedono alcuna cittadinanza.**
Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i loro genitori o tutori.
- I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, hanno facoltà di farsi iscrivere in queste liste di leva per ragioni di residenza.
In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio, nel senso del successivo articolo 44 del codice civile stesso.
- La pubblicazione del presente manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva, ai sensi dell'art. 1932, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010.
Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito web istituzionale di questo comune.

Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l'ufficio LEVA comunale.

Antey-Saint-André, lì **30/12/2022**

Prot. n. _____

Il Sindaco - **POLETTO Marco**

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39/1993.

ART. 1932 - D.Lgs. 66/2010 - Iscrizione nelle liste di leva. -

1. Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale ufficiale di governo ai sensi degli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con apposito manifesto, rende noto:

- a) ai giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
 - b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.
2. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.
3. La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.

ART. 1933 - D.Lgs. 66/2010 - Domicilio legale. -

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

- a) I giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;
 - b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;
 - c) i giovani coniugati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
 - d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
 - e) i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune;
2. Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il comune di Roma.

ART. 1934 - D.Lgs. 66/2010 - Accertamento dell'età.

1. I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non può essere accertata con documenti autentici e che sono reputati notoriamente di età' che li rende soggetti alla leva, devono ugualmente essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per età presunta, si presentano spontaneamente all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.

2. I giovani di cui al comma 1 sono cancellati dalle liste, con provvedimento del Sindaco, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, risulta che hanno età minore di quella presunta, sulla base di copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per età a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.